

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	<p>art. 47 Geschäftsverkehrsgesetz art. 84 Geschäftsordnung</p> <p>L'interpellanza concerne questioni di portata/interesse cantonale.</p> <p>La risposta del Governo avviene di norma per <u>iscritto</u>; essa può essere data in forma orale da una parte se non contiene un eccessivo numero di cifre e non tratta questioni giuridiche o fattuali complesse, dall'altra se è ritenuta urgente.</p> <p>La richiesta di una trattazione urgente di un'interpellanza è sottoposta al voto del Parlamento; per essere accolta, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.</p> <p>Una volta che il Consiglio di Stato ha risposto per iscritto, l'interpellante ha tempo 10 giorni per dichiarare (sempre per iscritto) se è soddisfatto della risposta e se «<i>die Interpellation traktandiert werden soll</i>».</p> <p>Se la risposta è data oralmente, l'interpellante deve comunicare in aula se è soddisfatto, parzialmente soddisfatto o non soddisfatto della risposta; la dichiarazione può durare al massimo 3 minuti.</p>	-	-
	-	<p>art. 25 Geschäftsreglement des Grossen Rates</p> <p>Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere (oralmente) informazioni circa questioni di portata cantonale, ma solo agli eventuali (una volta esaurito l'ordine del giorno).</p> <p>Il Consiglio di Stato può rispondere (oralmente) seduta stante o in una seduta successiva.</p>	-
	<p>art. 60 Kantonsratsgesetz artt. 77 e 79 Geschäftsordnung des Kantonsrates</p> <p>L'interpellanza consente di richiedere informazioni su qualsiasi questione di portata/interesse cantonale, con l'auspicio che la risposta governativa giunga entro un breve periodo di tempo. L'interpellanza può essere sviluppata oralmente in aula. Dopo la risposta del Consiglio di Stato, l'interpellante può intervenire, così come il Consigliere di Stato interessato può ribattere. Una discussione generale ha luogo solo se richiesto da un gruppo politico o su decisione del Parlamento.</p> <p>All'ordine del giorno di una sessione parlamentare può essere iscritta un'interpellanza urgente, a condizione che sia stata firmata da almeno 20 parlamentari e che sia presentata almeno 10 giorni prima dell'invio della documentazione ai membri del Gran Consiglio.</p>	<p>art. 56 cpv. 1 e art. 61 Kantonsratsgesetz</p> <p>I membri del Gran Consiglio e i gruppi parlamentari possono presentare richieste scritte al Consiglio di Stato su qualsiasi questione concernente l'attività del Cantone. A tali richieste deve essere data risposta per iscritto entro 3 mesi. Non è prevista alcuna discussione in aula.</p>	<p>art. 54 Kantonsratsgesetz art. 73 Geschäftsordnung des Kantonsrates</p> <p>Durante l'ora delle domande, i membri del Gran Consiglio possono porre brevi domande per iscritto che riguardano una questione cantonale e alle quali è facile rispondere. La risposta è data oralmente. È consentita una domanda aggiuntiva sempreché pertinente.</p> <p>L'ora delle domande si svolge almeno 2 volte all'anno.</p>

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	<p>Artt. 66, 68 e 60 Loi sur le Grand Conseil Artt. 77 e 90 Règlement du Grand Conseil</p> <p>L'interpellanza consente di porre per iscritto domande al Governo e alla Direzione della magistratura circa questioni di interesse cantonale. L'interpellanza e la relativa risposta del Governo sono pubblicate nel Foglio ufficiale (<i>Journal</i>).</p>	<p>Art. 66 Loi sur le Grand Conseil Artt. 76 e 90 Règlement du Grand Conseil</p> <p>Con le interrogazioni si pongono per iscritto domande brevi al Governo e alla Direzione della magistratura in relazione a questioni di interesse cantonale. Alle stesse viene data rapidamente una succinta risposta, sempre per iscritto.</p>	-
	<p>art. 38 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats art. 48 Dekret zum Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats</p> <p>L'interpellanza permette di porre domande al Governo su questioni fondamentali di politica cantonale; essa può essere sviluppata oralmente in aula. Il Governo è tenuto a rispondere per iscritto entro 3 mesi.</p> <p>L'interpellante può intervenire in aula sulla risposta del Governo con una breve dichiarazione. Una discussione al riguardo può avvenire solo dopo decisione del Parlamento.</p>	<p>art. 41 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats art. 52 Dekret zum Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats</p> <p>I membri del Gran Consiglio, le Commissioni e i gruppi parlamentari possono presentare al Governo domande scritte relative alla politica cantonale.</p> <p>La risposta deve essere data per iscritto entro 3 mesi. Non è prevista alcuna discussione in aula.</p>	<p>art. 40 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats art. 51 Dekret zum Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats</p> <p>Durante l'ora delle domande, il Consiglio di Stato risponde a brevi domande scritte poste dai parlamentari circa questioni di politica cantonale. Non è previsto alcun dibattito in aula.</p> <p>L'ora delle domande – che di norma non può durare più di un'ora (alle domande che non possono essere trattate in tale occasione, viene data risposta scritta) – si svolge di regola una volta al mese, all'inizio della sessione pomeridiana.</p> <p>La risposta del Governo deve giungere il più presto possibile. Chi pone le domande ha diritto fino a 2 ulteriori domande dopo la risposta governativa; gli altri parlamentari possono porre una domanda aggiuntiva.</p>
	<p>art. 56 Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates art. 39 Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates</p> <p>Ogni membro del Gran Consiglio ha il diritto di richiedere informazioni circa l'Amministrazione cantonale o questioni concernenti gli interessi del Cantone.</p> <p>Ogni membro del Gran Consiglio non può presentare più di un'interpellanza a sessione.</p> <p>Il Governo risponde all'interpellanza oralmente o per iscritto. Salvo decisione contraria del Gran Consiglio, la risposta orale viene data seduta stante o nella sessione successiva.</p> <p>Dopo aver risposto all'interpellanza, l'interpellante dichiara se è soddisfatto della risposta. Il Consigliere di Stato interessato ha diritto a una breve spiegazione. Il Gran Consiglio può decidere se procedere con una discussione generale.</p>	<p>art. 57 Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates art. 41 Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates</p> <p>Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere informazioni su questioni di interesse cantonale sotto forma di richiesta scritta. Le richieste scritte devono ricevere risposta entro 3 mesi.</p> <p>Non è previsto alcun sviluppo orale delle domande. La risposta del Consiglio di Stato avviene per iscritto. L'interrogante ha il diritto di mettere per iscritto nel verbale una replica di non più di 2000 caratteri.</p>	-

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	-	<p>art. 77 f <i>Loi sur le Grand Conseil</i></p> <p>I membri del Gran Consiglio possono porre domande su questioni amministrative di portata cantonale. Il Consiglio di Stato è tenuto a rispondere entro 2 mesi.</p>	-
	-	<p>artt. 163-166 <i>Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève</i></p> <p>L'interrogazione (<i>question écrite</i>) è una domanda scritta di informazioni rivolta al Governo su questioni di interesse generale, che può essere ordinaria o urgente (se riguarda avvenimenti o aspetti di attualità).</p> <p>La risposta del Consiglio di Stato avviene al più tardi in occasione della sessione successiva alla presentazione dell'interrogazione.</p>	-
	<p>artt. 82, 91 e 92 <i>Landratsverordnung</i></p> <p>L'interpellanza è inoltrata per iscritto e deve riguardare questioni di interesse cantonale; essa può essere definita urgente dall'interpellante: l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio decide su tale richiesta di urgenza.</p> <p>Il Consiglio di Stato è tenuto a rispondere per iscritto entro 3 mesi o, se l'interpellanza è dichiarata urgente, entro un mese.</p> <p>Il Consiglio di Stato può rifiutarsi di rispondere, motivando tale decisione.</p>	-	-
	<p>art. 48 <i>Legge sul Gran Consiglio</i> art. 66 <i>Regolamento organico del Gran Consiglio</i></p> <p>L'interpellanza richiede al Governo informazioni su questioni importanti. Le interpellanze possono essere dichiarate <u>urgenti</u> dal Gran Consiglio, se presentate al più tardi alla seduta d'apertura di una sessione. Se dichiarata urgente, l'interpellanza viene trattata nella medesima sessione.</p>		<p>art. 49 <i>Legge sul Gran Consiglio</i> art. 71 <i>Regolamento organico del Gran Consiglio</i></p> <p>Durante l'ora delle domande, i deputati possono porre domande che riguardano un settore specifico e alle quali si può rispondere facilmente.</p> <p>Durante ogni sessione si tiene un'ora delle domande. La risposta da parte del Governo avviene oralmente nella stessa sessione. È consentita una domanda ulteriore.</p>
	<p>art. 30 <i>Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura</i> art. 55 <i>Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura</i></p> <p>L'interpellanza concerne questioni relative alla politica o all'amministrazione del Cantone. Il Governo risponde seduta stante o in occasione della sessione successiva.</p> <p>Una discussione è avviata se 12 deputati lo richiedono espressamente. L'interpellanza non dà luogo ad alcun voto.</p>	<p>art. 31 <i>Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura</i> art. 56 <i>Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura</i></p> <p>L'interrogazione (<i>question écrite</i>) concerne questioni relative alla politica o all'amministrazione del Cantone. Il Governo è tenuto a rispondere per iscritto entro 2 mesi.</p>	<p>art. 32 <i>Loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura</i> art. 57 <i>Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura</i></p> <p>A ogni sessione è consacrata un'ora alle domande orali. Ogni deputato dispone di 2 minuti per porre la sua domanda, alla quale il Consigliere di Stato competente risponde in 4 minuti al massimo. Non è prevista alcuna discussione generale.</p>

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	-	<p>art. 73 Gesetz über die Organisation und Geschäftsführung des Kantonsrates</p> <p>art. 78 Geschäftsordnung des Kantonsrates</p> <p>Con l'interrogazione è possibile un responso scritto circa l'attività dell'Amministrazione cantonale. Il Governo risponde di norma per iscritto. L'interrogante ha diritto, a titolo eccezionale, di esprimersi oralmente al riguardo. Qualora non fosse soddisfatto può richiedere una discussione generale.</p>	-
	<p>art. 206-213 Loi d'organisation du Grand Conseil</p> <p>L'interpellanza riguarda elementi rilevanti di interesse cantonale. Esclusivamente su esplicita domanda, può essere sviluppata oralmente dall'interpellante.</p> <p>All'interpellanza il Consigliere di Stato competente risponde oralmente in aula seduta stante o nella sessione successiva.</p> <p>Il Governo è libero di rispondere per iscritto.</p>	<p>art. 244-247 Loi d'organisation du Grand Conseil</p> <p>Un deputato può porre per iscritto una breve domanda al Consiglio di Stato su oggetti di attualità di portata cantonale. Il Governo risponde oralmente in aula nel corso della sessione «à toutes les questions qui ont été déposées au plus tard à douze heures le jour ouvrable précédant la session».</p> <p>La domanda non può essere sviluppata oralmente né essere oggetto di discussioni nel plenum.</p>	-
	<p>art. 53 cpv. 4 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrate</p> <p>art. 110 cpv. 2 Reglement über die Geschäftsordnung des Landrates</p> <p>L'interpellanza consente di porre domande al Governo su questioni di interesse cantonale. Su richiesta di un membro del Gran Consiglio, può avere luogo una discussione generale.</p>	<p>art. 110 Reglement über die Geschäftsordnung des Landrates</p> <p>L'interrogazione (<i>kleine Anfragen</i>) consiste in una richiesta di informazioni alla quale il Governo risponde per iscritto. Non sono previste discussioni in aula. La risposta del Consiglio di Stato deve arrivare per iscritto entro 2 mesi.</p>	<p>art. 105 Reglement über die Geschäftsordnung des Landrates</p> <p>Il Consiglio di Stato risponde oralmente a brevi domande seduta stante (se presentate 10 giorni prima di una sessione) o nella sessione successiva. Non è previsto alcun dibattito in aula.</p>
	<p>art. 58 e 62 Gesetz über den Kantonsrat</p> <p>Domanda rivolta al Consiglio di Stato o al Tribunale di appello al fine di ricevere informazioni sia circa questioni legate all'Amministrazione cantonale o ai servizi giudiziari cantonali, sia in merito a questioni attuali di interesse cantonale. A queste domande viene data di regola risposta per iscritto entro la sessione successiva, Una discussione generale può essere decisa dal Gran Consiglio.</p>	<p>art. 58 Gesetz über den Kantonsrat</p>	-
	<p>Artt. 119 e 120 Geschäftsreglement des Kantonsrates</p> <p>L'interpellanza, redatta in maniera concisa, concerne domande relative all'attività del Governo.</p> <p>Il Presidente del Gran Consiglio può respingere interpellanze ritenute eccessivamente lunghe.</p> <p>Il Governo risponde di norma per iscritto; può farlo anche oralmente, per un massimo di 15 minuti.</p> <p>Non è prevista alcuna discussione in aula.</p>	<p>art. 123 Geschäftsreglement des Kantonsrates</p> <p>L'interrogazione consiste in una breve domanda all'attenzione del Governo sull'attività dello stesso.</p> <p>La risposta del Governo dovrebbe essere breve ed è inviata per iscritto al Gran Consiglio; essa può essere sviluppata oralmente</p>	-

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	<p><u>artt. 75 e 76 Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen</u></p> <p>L'interpellanza riguarda questioni legate all'attività dell'Amministrazione cantonale o del Governo (di interesse pubblico).</p> <p>L'interpellanza, inoltrata ai Servizi del Gran Consiglio, viene iscritta all'ordine del giorno della riunione successiva, a meno che il Gran Consiglio decida, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, di evaderla seduta stante.</p> <p>Il Consiglio di Stato fornisce una risposta orale o scritta; se lo richiede, deve essergli concesso un termine ragionevole per rispondere.</p> <p>L'interpellante dichiara se è soddisfatto o meno della risposta. Una discussione generale può essere avviata solo su decisione del Gran Consiglio.</p>	<p><u>artt. 77 e 78 Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen</u></p> <p>È possibile chiedere informazioni al Consiglio di Stato su questioni legate all'Amministrazione cantonale o che sono di chiaro interesse pubblico.</p> <p>L'interrogazione è presentata per iscritto al Governo, il quale risponde sempre per iscritto.</p> <p>Non è prevista alcuna possibilità di discussione.</p>	-
	<p><u>artt. 37 e 37bis Kantonsratsgesetz</u></p> <p>L'interpellanza è una richiesta al Consiglio di Stato su questioni di interesse cantonale.</p> <p>Di regola, le interpellanze sono trattate nella sessione successiva ma, se decisione dei 2/3 dei presenti, possono essere affrontate seduta stante. Può esservi una discussione plenaria. L'interpellante si dichiara soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto.</p>	<p><u>art. 38 Kantonsratsgesetz</u></p> <p>L'interrogazione è presentata per iscritto e concerne questioni di interesse pubblico cantonali. La risposta governativa avviene per iscritto.</p> <p>Di norma viene data risposta in occasione della sessione successiva.</p> <p>Non è prevista alcuna discussione plenaria.</p>	-
	<p><u>artt. 66 e 68 cpv. 1 Geschäftsordnung des Kantonsrates</u></p> <p>Con l'interpellanza si possono chiedere informazioni al Consiglio di Stato su qualsiasi questione legata all'Amministrazione cantonale o di interesse pubblico circa l'attività statale.</p> <p>Il Consiglio di Stato risponde per iscritto prima della sessione. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.</p> <p>Quando un membro del Gran Consiglio lo richiede, ha luogo una discussione.</p>	<p><u>art. 70 Geschäftsordnung des Kantonsrates</u></p> <p>L'interrogazione consente di chiedere al Governo (o a uno dei suo Dipartimenti) informazioni su questioni di minore importanza o di interesse locale.</p> <p>Il Direttore del Dipartimento o, eccezionalmente, il Consiglio di Stato rispondono all'interrogante per iscritto entro un mese.</p>	<p><u>art. 71 Geschäftsordnung des Kantonsrates</u></p> <p>L'ora delle domande è tenuta almeno 2 volte all'anno.</p> <p>In tali occasioni ogni parlamentare può porre al Governo o a un Consigliere di Stato domande a cui è possibile rispondere immediatamente; in caso contraria la domanda è trasformata in un'iniziativa parlamentare.</p> <p>Non è prevista una discussione.</p>
	<p><u>art. 50 Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Thurgau</u></p> <p>All'interpellanza, che concerne questioni di portata cantonale, il Governo risponde per iscritto entro un anno; nel caso venga decisa l'urgenza, la risposta viene data oralmente; in tal caso l'interpellante ha diritto a un breve tempo di parola, spiegando se è soddisfatto o meno della risposta.</p> <p>Il Gran Consiglio può decidere a maggioranza di dare avvio a una discussione, che di norma deve avvenire seduta stante.</p>	<p><u>art. 51 Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Thurgau</u></p> <p>All'interrogazione il Governo risponde per iscritto entro 2 mesi.</p> <p>Non è prevista una discussione plenaria.</p>	-

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	<p>artt. 127-129 Geschäftsordnung des Landrats</p> <p>La risposta governativa alle interpellanze avviene per iscritto.</p> <p>Un'interpellanza può essere designata, su decisione del Parlamento, come urgente il giorno stesso della sua presentazione. Essa deve ricevere risposta per iscritto entro 5 giorni dal Consiglio di Stato (salvo casi eccezionali giustificati); l'interpellanza scritta verrà inserita all'ordine del giorno della sessione successiva.</p>	<p>artt. 130 e 131 Geschäftsordnung des Landrats</p> <p>Tramite l'interrogazione, da presentare per iscritto, il Governo è tenuto a fornire informazioni circa questioni di portata cantonale di sua competenza.</p> <p>Il Consiglio di Stato è tenuto a rispondere entro 2 mesi, eccezionalmente in maniera orale.</p> <p>Non sono previste né discussioni né votazioni.</p>	<p>artt. 132 e 133 Geschäftsordnung des Landrats</p> <p>All'ordine del giorno di ogni sessione viene inserita un'ora delle domande, che possono riguardare questioni di stretta competenza del Governo.</p> <p>Le domande, brevi e chiare, devono essere presentate per iscritto entro le ore 7:30 dell'ultimo giorno lavorativo precedente il giorno in cui è prevista l'ora delle domande. Domande troppo generali o "divaganti" possono essere non tenute in considerazione.</p> <p>Il Consigliere di Stato competente risponde alle domande oralmente.</p> <p>Non sono previsti né discussioni né votazioni.</p>
	<p>artt. 115-117 Loi sur le Grand Conseil</p> <p>L'interpellanza consiste in una richiesta di informazioni rivolta al Governo su un tema legato alla sua conduzione dello Stato oppure al funzionamento dell'Amministrazione cantonale. L'interpellanza può essere sviluppata brevemente in aula.</p> <p>Il Consiglio di Stato risponde di norma entro 3 mesi al più tardi; può rispondere anche seduta stante leggendo la risposta. L'interpellante può aprire una discussione.</p> <p>L'interpellante o qualsiasi altro deputato può proporre al Gran Consiglio l'adozione di una «<i>détermination</i>», che consiste in una «<i>déclaration ou en un vœu à l'attention du Conseil d'Etat et n'a pas d'effet contraignant</i>». Essa è posta subito in discussione. Se è accolta sotto forma di «<i>vœu</i>», il Governo informa il Parlamento sul seguito che è stato dato alla stessa entro 3 mesi.</p>	<p>artt. 113 e 114 Loi sur le Grand Conseil</p> <p>L'interrogazione consiste in una richiesta scritta di informazioni su un tema di attualità oppure legato alla sua conduzione dello Stato e al funzionamento dell'Amministrazione cantonale.</p> <p>Il Consiglio di Stato risponde per iscritto entro 4 settimane.</p> <p>Non sono previste discussioni</p>	<p>art. 112 Loi sur le Grand Conseil</p> <p>Durante la seduta del primo martedì di ogni mese, i deputati, i gruppi e le commissioni possono sottoporre per iscritto brevi domande su temi di attualità.</p> <p>Il secondo martedì di ogni mese, la prima ora della sessione pomeridiana è dedicata alle risposte, che avvengono oralmente, del Consiglio di Stato a queste domande. L'autore della domanda può porre una breve domanda supplementare, alla quale il Governo risponde subito (per quanto possibile)</p> <p>Dopo la risposta del Governo, l'autore della domanda può chiedere che un dibattito sia iscritto all'ordine del giorno della successiva riunione del Gran Consiglio. Questa richiesta, che non è oggetto di discussione, deve essere sostenuta dai 2/3 dei deputati presenti.</p>
	<p>art. 112 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs</p> <p>art. 141 Règlement du Grand Conseil</p> <p>L'interpellanza è una domanda di spiegazione rivolta al Governo su temi politici importanti o in relazione all'attività dell'Amministrazione cantonale. Essa può riguardare un solo tema.</p> <p>L'interpellanza è sviluppata oralmente dall'autore entro 6 mesi dal suo deposito. Il Consiglio di Stato risponde oralmente seduta stante o nella sessione successiva. L'interpellante ha un tempo di parola di 3 minuti per dichiararsi soddisfatto o meno. Il Governo può far distribuire al plenum un testo scritto quale aggiunta alla sua risposta orale.</p> <p>Una discussione può avvenire solo su decisione del Parlamento. Non è previsto alcun voto.</p>	<p>art. 114 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs</p> <p>art. 143 Règlement du Grand Conseil</p> <p>Ogni deputato può rivolgere al Consiglio di Stato un'interrogazione scritta su un oggetto di interesse generale. La domanda riguarda un solo argomento.</p> <p>Il Governo risponde per iscritto entro 2 mesi.</p>	<p>art. 144 Règlement du Grand Conseil</p> <p>L'ultimo giorno di ogni sessione è prevista un'ora delle domande per consentire il trattamento di questioni di attualità riguardanti il Cantone. Le domande devono essere presentate via e-mail entro le ore 10:00 del primo giorno della sessione. Devono essere brevi (non possono essere sviluppate) e riguardare un solo argomento.</p> <p>Le domande non sono sviluppate in aula; il Consiglio di Stato risponde. Non è prevista alcuna discussione.</p>

	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE
	<p><i>artt. 50-52 Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Kantonsrats</i></p> <p>Ogni parlamentare può chiedere informazioni al Governo, al Tribunale di appello o al Tribunale amministrativo su qualsiasi questione di portata cantonale. Le interpellanze devono essere presentate al più tardi 16 giorni prima della sessione parlamentare; viene data loro risposta in occasione di tale sessione parlamentare.</p> <p>In caso di urgenza – che è decisa dal Governo o dai 2 tribunali –, le risposte possono essere inviate via e-mail o per posta al più tardi 6 giorni prima della successiva sessione parlamentare, quando viene affrontata l'interpellanza. Ha luogo una discussione generale, a meno che 2/3 dei membri del Gran Consiglio non si oppongano.</p>	<p><i>art. 53 Kantonsratsbeschluss über die Geschäftsordnung des Kantonsrats</i></p> <p>Ogni parlamentare può chiedere informazioni al Governo, al Tribunale di appello o al Tribunale amministrativo su qualsiasi questione di portata cantonale. Alle interrogazioni occorre dare risposta scritta entro un mese.</p> <p>Se non è possibile rispettare i tempi di risposta, su richiesta del Governo o dei 2 tribunali e con il consenso dell'autore, l'interrogazione può essere trasformata in un'interpellanza.</p>	-
	<p><i>artt. 57 e 58 Kantonsratsgesetz</i></p> <p>I parlamentari possono chiedere per iscritto informazioni al Governo su questioni di portata cantonale. L'interpellanza, per essere ritenuta valida, deve essere firmata da almeno 20 deputati.</p> <p>Il Consiglio di Stato risponde per iscritto all'interpellanza entro 2 mesi.</p> <p>Un'interpellanza può essere dichiarata urgente se 60 parlamentari lo richiedono formalmente; in caso di urgenza, il Consiglio di Stato deve rispondere oralmente (in aula) entro 3 settimane.</p>	<p><i>artt. 59 e 60 Kantonsratsgesetz</i></p> <p>L'interrogazione consente ai parlamentari di chiedere informazioni al Consiglio di Stato, al Tribunale di appello e al Consiglio di amministrazione della Banca cantonale circa questioni relative alle loro attività. Sono escluse domande circa procedure giudiziarie e procedimenti in corso.</p> <p>La risposta viene data per iscritto entro 3 mesi.</p> <p>Un'interrogazione può essere ritenuta urgente se è sottoscritta da almeno 60 parlamentari; in caso di urgenza, la risposta deve essere data entro 5 settimane.</p>	-